

# MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 19 Dicembre 2024

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE 12 / 2024

- ✓ Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Novità del decreto c.d. “ Milleproroghe”

## **PREMESSA**

Il Decreto c.d. Milleproroghe, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, ha disposto il differimento al 31.03.2025 del termine ( originariamente fissato al 31.12.2024) per le imprese per stipulare un' assicurazione per la protezione da rischi catastrofali ( art.1 co.101 – 111 L 213/2023). Si ricorda che l'obbligo di stipula riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. La polizza copre i danni: - relativi ai beni terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali; - direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni)

## **Contenuto Della Misura Di Legge**

La misura è stata pensata per sostenere le imprese nell'affrontare eventi naturali estremi.

L'obiettivo principale è duplice: favorire la prevenzione e rafforzare la resilienza delle

aziende di fronte ai danni derivanti da calamità naturali. In questo modo, si punta a garantire la continuità produttiva anche in situazioni critiche.

#### **Chi sono i soggetti obbligati a stipulare una polizza eventi catastrofali?**

- Le imprese con sede legale in Italia
- Le aziende con sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione sul territorio italiano

#### **Quali beni devono essere assicurati?**

Le polizze dovranno coprire le immobilizzazioni riportate nello Stato Patrimoniale (sezione Attivo, voce B -II, numeri 1,2 e3). Nello specifico, terreni e fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali.

#### **Eventi oggetto della copertura assicurativa obbligatoria**

La garanzia opererà per danni causati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi e frane, inclusi gli effetti secondari manifestati entro 72 ore dal primo evento.

#### **Come sarà determinato il premio della polizza eventi catastrofali?**

Il costo della polizza verrà determinato in base al rischio, tenendo conto di:

- La localizzazione geografica e la vulnerabilità dei beni.
- Dati storici, mappe di rischio e modelli di calcolo probabilistici sulla ripetizione nel tempo di tali eventi catastrofici
- Eventuali misure di prevenzione adottate dalle imprese.

#### **Massimali di polizza e limiti di indennizzo:**

I massimali della polizza saranno suddivisi in base al valore dei beni assicurati:

- Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari al totale assicurato;
- Tra 1 e 30 milioni di euro: almeno il 70% del valore assicurato;

- Oltre i 30 milioni di euro: indennizzo negoziabile tra le parti.

#### **Quota scoperto e aggiornamento polizze esistenti**

Per le polizze fino a 30 milioni di euro, è possibile prevedere uno scoperto, a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori o per le grandi imprese, la quota scoperto sarà concordata tra le parti.

I **contratti assicurativi già in essere** dovranno essere adeguati entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Attuativo. In caso di rinnovi, l'adeguamento avverrà automaticamente al primo aggiornamento annuale, previa comunicazione da parte degli assicuratori ai contraenti. Possono essere stipulate polizze in modalità "stand alone" per i soli rischi CAT. - NAT.

Cordiali Saluti

Montoro & Partners